



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

(Città metropolitana di Roma Capitale)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 27/02/2025

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2025 - CONFERMA

L'anno 2025, addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 16:00 , nella sede comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Paolo Gasperini il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Paola Dott.ssa Sbrozzi.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	DE ANGELIS ALBERTO	SI	NO	8	NUTILE TIZIANO	SI	NO
2	BAVARO CRISTIANO	SI	NO	9	LUMACA SARA	SI	NO
3	GASPERINI PAOLO	SI	NO	10	TOTI MARTA	NO	SI
4	CERINO EMANUELA	SI	NO	11	COLACCHI MAURIZIO	NO	SI
5	BARBACCI AMBROGI FRANCESCA	SI	NO	12	RESE FRANCESCA	NO	SI
6	RUGGERI SILVIA	SI	NO	13	CAMERINI BRUNO	NO	SI
7	MARIANI TIZIANO	SI	NO				

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

Vengono nominati scrutatori: Nutile, Ruggeri, Colacchi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: **TARIFFE TARI ANNO 2025 - CONFERMA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti:
 - di natura patrimoniale: imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
 - riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- successivamente la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

Visti, con riferimento alla normativa in tema di piani finanziari e tariffe della tassa sui rifiuti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 cit., il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. “*
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che in tema di deliberazioni dei Comuni su tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza, dispone che *"dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Considerato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Visti gli atti ARERA pubblicati, e in particolare:

- Delibera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”, che approva la prima versione del “metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR);
- Delibera n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- Determina n. 2/2020-DRIF del 27 marzo 2020 “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- Delibera n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020 - 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 “Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”;
- Delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera n. 459/2021/R/rif del 26 ottobre 2021 “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- Determina n. 2/2021-DRIF del 4 novembre 2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- Delibera n. 385/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”
- Delibera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- Determina n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”.
- Determina n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Delibera n. 487/2023/R/RIF del 24/10/2023 “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/r/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)”
- Delibera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del

servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Visto l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso che:

- per il nuovo periodo regolatorio 2022 - 2025 l'Autorità ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera, al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool messo a disposizione da ARERA per l'attuazione delle citate delibere nn. 363/2021/R/rif e 389/2021/R/rif, di approvazione del nuovo metodo, e 487/2023/R/RIF di valorizzazione dei parametri-base per calcolo costi d'uso del capitale, strumento la cui versione aggiornata è allegata alla Delibera n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 della stessa Autorità;

Rilevato che:

- con la sopra richiamata Delibera n.1/DTAC/2023 l'Autorità ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, nonché fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la delibera 363/2021/R/rif e 389/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii. nonché dalle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del nuovo metodo elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025;

Dato atto che:

- in base all'art. 7 delib. ARERA n. 363/2021 e all'art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e approvato dall'ARERA;
- l'“*Organismo competente*” è l'Ente territorialmente competente (ETC), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
- l'attività di validazione, qualora l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività

gestionale, e chi è chiamato a validarli;

- il comma 1-*bis* dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, attribuisce agli Enti di Governo dell'ambito (EGATO) o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)”*;
- ai sensi del comma 7 dell'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* (c.d. Testo Unico Ambiente), le Regioni possono istituire *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*;
- il comma 1 dell'art. 201, del D. lgs. 152/2006 stabilisce che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;
- nel territorio in cui opera questo Comune non è stato istituito l'ATO e pertanto l'organismo competente risulti identificabile con il Comune;
- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delib. ARERA n. 444/2019, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (PEF) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita ai sensi dell'art. 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
 - tasso di inflazione programmata;
 - miglioramento della produttività;
 - miglioramento previsto di qualità e caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
 - coeff. per recupero inflazione;
- il metodo MTR-2 consente di includere, fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita

delle tariffe, anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale operata dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116;

- per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 27 del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la menzionata determinazione n. 2/2021-DRIF, con cui l'Autorità ha precisato (cfr. art. 1.4) che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del *Tool*;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;

Considerato che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- sono sopravvenute anche disposizioni normative in tema ambientale, ai sensi del già citato D. lgs. n. 116/2020 che ha riformato il Codice ambiente di cui al D. lgs. n. 152/2006;

Preso atto che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 30-04-2024 è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2024 -2025 e le relative tariffe tari anno 2024 .

Dato atto che:

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, nonché ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito *internet* del Dipartimento entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale entro il termine perentorio del 14 ottobre; in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

- **Esamine** le tariffe del tributo per l'anno 2024 (del pari allegati in **allegato "C"**) relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA e tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della L. 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/1999 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della L. 147/2013;

Ritenuto pertanto opportuno proporre al Consiglio Comunale, in qualità di organo deliberativo competente, di procedere alla conferma per l'anno 2025 delle tariffe TARI approvate per l'Anno 2024 come da prospetto allegato

Dato atto che:

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta ai sensi dell'art. 7, comma 7.3, della delib. ARERA 363/2021/R/Rif;

Visti, infine:

- l'art. 1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, commi 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotti dall'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, dall'1% al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- il regolamento vigente Tari, Art. 33. Riscossione e Versamenti, si stabilisce la scadenza delle rate della Tari 2025 nel modo che segue:
 - 1^ rata 30/06/2025;
 - 2^ rata 01/09/2025;
 - 3^ rata 31/10/2025;
 - 4^ rata 01/12/2025;
- la legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante *disposizioni urgenti in materia di finanza locale*;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” (TUEL) e ss.mm.ii.

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

Visto il Parere del Revisore dei Conti

Il Presidente dichiara aperta la discussione;

Uditi gli interventi dei Consiglieri come riportati nel verbale di resoconto stenotipato in copia allegato;

Il Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione in merito, pone ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:

Alle ore 17.30 esce dall’aula il Consigliere Mariani

Presenti 8

Presenti: 8; all’**UNANIMITA’** espressa in forma palese:

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 3) di confermare per l’anno 2025 **le tariffe della TARI applicate nell’anno 2024** relative alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, come da tabella in **allegato “C”**, anch’essa parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 4) di **dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- 5) di dare atto che la deliberazione consiliare successivamente alla sua adozione verrà **pubblicata** nell’albo informatico del Comune e sul sito “Amministrazione Trasparente”, nonché **inviata**, nei termini e secondo le modalità di legge – ovvero esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale – alla **pubblicazione nel sito informatico del MEF** di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 6) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Tributi ed Ambiente nonché al Gestore ai fini delle pertinenti decisioni inerenti all’attuazione dello schema regolatorio adottato e della pubblicazione della decisione sui rispettivi siti *internet*.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità di procedere all’approvazione delle tariffe ed all’emissione della bollettazione per l’anno 2025, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.
- 8) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell’art. 49, comma, 1 del D. lgs 267/2000 sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Successivamente, il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere, con voti:

Presenti: 8; all’**UNANIMITA’** espressa in forma palese:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Paolo Gasperini

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Paola Dott.ssa Sbrozzi